

#### CO-DESIGN E OPERE COLLETTIVE

18 luglio 2022

Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia













## Di cosa parleremo oggi:



- Il co-autorato e i principi generali del d.a.
  - le opere collettive
  - le opere derivate
  - le opere in comunione
    - le opere composte
- le opere di design tutelate dal diritto d'autore




## Chi è l'autore? Principi generali

- Art. 6 LDA: l'autore è colui che crea l'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
- Il momento della creazione, senza ulteriori formalità, fa acquistare all'autore i d.a.
- il deposito è facoltativo e ha una funzione probatoria (es. deposito presso la SIAE, deposito presso un notaio, oppure auto-invio con raccomandata a/r o via pec; firma digitale e marcatura temporale).





### Diritti morali



- I diritti morali sono i diritti esclusivi dell'autore.
- Sono irrinunciabili e inalienabili.
- Sono diritti imprescrittibili e illimitati nel tempo.

- Si distinguono in:
- ❖ il diritto di paternità sull'opera, ossia il diritto di essere riconosciuto come l'autore della stessa e di rivendicare in qualunque momento la paternità (art. 20 LDA);
- Il diritto all'integrità dell'opera, ossia il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20 LDA);
- il diritto di inedito, rappresenta il diritto di determinare se e quando pubblicare l'opera (art. 24 LDA);
- ❖ il diritto di ritiro dell'opera dal commercio, il cd. diritto di pentimento, nel caso di gravi ragioni morali (art. 142-143 LDA).



## Diritto di utilizzazione economica

- Diritti **esclusivi** dell'autore che consentono di sfruttare economicamente l'utilizzazione dell'opera in ogni forma e modo.
  - sono indipendenti tra loro (art. 19 LDA)
- possono essere ceduti dall'autore, in toto o singolarmente, gratuitamente o dietro compenso purché il trasferimento sia provato per iscritto (art. 110 LDA).
- La durata è la vita dell'autore (o degli autori) sino al termine del settantesimo anno (solare) dopo la sua morte (art. 25 LDA).



- Si distinguono in:
- il diritto di pubblicazione (art. 12 comma 1);
- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16);
- il diritto di distribuzione (art. 17);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
- il diritto di modificazione (art. 18 comma 4);
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis).



## Durata dei diritti patrimoniali dei co-autori

#### Art. 26 LDA

- •Per le opere in comunione e per le opere drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei co-autori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
- Per le opere collettive, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.
   La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
- ●Sono salve le disposizioni dell'art. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (artt. 38 43bis LDA).



## L'opera creata all'interno del rapporto di lavoro

- Artt. 12 bis e 12 ter LDA: sull'opera creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni o sulla base di istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro.
- Art. 4 D. Lgs 81/2017 (Jobs Act per i lavoratori autonomi): Salvo il che l'attività inventiva sia l'oggetto del contratto di lavoro e sia compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.




### Le forme di co-autorato

Opera collettiva

Opera in comunione

Opera composta





## Le opere collettive

#### Art. 3 LDA

- sono le opere costituite dalla riunione di più opere o di parti di opere, anche di diversi autori;
- sono il risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico;
- sono tutelate come opere originali;
- le opere di cui si compone l'opera collettiva hanno carattere di creazione autonoma
- la tutela dell'opera collettiva non pregiudica i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui si compone;
- sono opere collettive: le **enciclopedie**, i **dizionari**, le **antologie**, le **riviste** e i **giornali**.



## Le opere collettive

#### Art. 7 comma 1 LDA

- È autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera.
- Il lavoro di selezione, di coordinamento e di direzione è riconosciuto un carattere creativo, considerato preminente sul contributo dei singoli collaboratori.
- I **singoli collaboratori** non sono considerati come co-autori dell'opera nel suo risultato unitario, possono far però valere i propri diritti d'autore sulla propria opera separatamente (**cfr. art. 38 comma 2 LDA**).
- I singoli collaboratori devono comunque essere menzionati come autori in relazione alla propria opera.



### L'elaborazione creativa

#### Art. 7 comma 2 cfr. art. 18 LDA

- È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro (art. 7 comma 2 LDA).
- Le elaborazioni possono consistere nelle traduzioni, rivisitazioni sostanziali e trasformazioni in altra forma artistica.
- L'elaborazione effettuata dà luogo ad un'opera derivata.
- L'autore dell'elaborazione deve ottenere l'autorizzazione dall'autore dell'opera originaria.
- CFR art. 18 LDA diritto di utilizzazione economica: il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta



## L'opera derivata

- L'opera derivata (art. 4 LDA) è l'elaborazione creativa di un'opera già esistente
- l'autore dell'opera originaria deve fornire l'autorizzazione per l'utilizzazione dell'opera originale all'autore dell'opera derivata.
- Opera non originaria, ma originale!
- L'opera derivata deve possedere elementi creativi tali da farne un'opera «autonoma» anche se dipendente da quella originaria. (es. remake di un film; cover musicale; adattamento ad altro media etc.).
- L'autore dell'opera originaria ha il diritto di opporsi, anche dopo aver concesso l'autorizzazione, se dovesse ritenere l'opera derivata arrechi pregiudizio.



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND



## Le opere in comunione

#### Art. 10 LDA

- Sono opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più soggetti.
- Il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
- Le parti dell'opera si presumono di valore eguale tra tutti gli autori, salvo diverso accordo tra le parti da provare per iscritto.
- Se non vi è un diverso accordo tra le parti, si applica la disciplina della comunione ex artt. 1100 e ss. c.c.
- Ad esempio, un brano scritto da tutti i membri di una band è un'opera in comunione.



## Le opere in comunione


Art. 10 LDA




- La difesa dei diritti morali può essere esercitata anche individualmente da ciascun co-autore.
- L'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
- in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria che stabilisce le condizioni e le modalità.



## Le opere composte









### Definizione

Le **opere composte** sono quelle opere costituite da più apporti creativi.

#### Gli apporti creativi:

- conservano una loro autonomia
- sono suscettibili di utilizzazione economica separata
- sono elementi essenziali dell'opera che li comprende




## ...attenzione a non fare confusione

Le opere frutto dell'apporto creativo di più persone sono tutte uguali?

art. 10 e artt. 33-37. LDA

- *elemento comune*: sono dovute alla collaborazione di più soggetti
- elemento distintivo: contributi indistinguibili ed inscindibili (art. 10) contributi distinguibili e separabili (artt. 33 e ss.)





## Opere collettive VS opere composte

#### opere collettive

#### Enciclopedie

- Sono composte dagli articoli dedicati a ciascuna voce (singole e autonome opere creative riconducibili ai singoli autori)
- è un'opera creativa a sè, tutelata a prescindere dalle singole opere di cui si compone

#### Giornali e riviste



#### opere composte

La LDA ha tipizzato soltanto alcune opere composte:

- opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali (art. 33)
- opere coreografiche, pantomimiche, altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili (art. 37)



# Quale è il regime giuridico per le opere composte?

Sono soggette ad un regime giuridico particolare (ad es. quello dettato dagli artt. 33 e ss. o quello degli artt. 44 e ss. LDA), che è rivolto a **consentire** e allo stesso tempo a **regolare l'utilizzazione separata** dei singoli contributi.





## L'opera cinematografica

Si considerano co-autori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il direttore artistico e il traduttore (art. 44 LDA)



#### Gli artt. 45 e 46 LDA

- L'esercizio dei **diritti di utilizzazione economica** dell'opera cinematografica spetta **a chi ha organizzato la produzione** dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli (*art. 45*)
- L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta (art. 46, comma 1)
   ... non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori (art. 46, comma 2);



#### Gli artt. 45 e 46 LDA

- Gli **autori della musica**, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica **hanno diritto di percepire** direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione (*art. 46, comma 3*)
- Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori
  dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e
  esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un
  ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni
  pubbliche dell'opera (art. 46, comma 4)




## Videogiochi e videoclip

Si applica l'art. 44 LDA

#### Videogioco

- autore della trama, sceneggiatura e musiche
- regista del videogioco
   Videoclip
- soggettista, sceneggiatore e regista
- autore delle musiche create ad hoc









## Le opere multimediali

#### Caratteristiche

- opere espresse in forma digitale
- composte da più opere tutelate dal d.a. (testi, suoni, immagini)
- il funzionamente è dovuto ad un software
- combinazione in un'unica opera di opere di generi diversi
- inquadrabili da parte della dottrina nell'ambito delle opere collettive
- riconducibili secondo un diverso orientamento alle opere composte



#### Alcuni esempi di opera multimediale

#### I siti web

#### caratteristiche:

- componente software (html; xml etc.)
- componente grafica
- componente testuale
- componente sonora (a volte)
- una componente di banca dati per i siti che hanno determinati contenuti (riviste e quotidiani *online* etc.)













## Aspetti del co-autorato nelle opere complesse

Le opere multimediali sono **opere complesse** che derivano dal contributo creativo di più soggetti, i quali sono da considerare come co-autori. Ovviamente, la componente creativa è più o meno rilevante a seconda del tipo di apporto.

Quando non è la legge a stabilire in quale misura spettino a ciascun autore i diritti di utilizzazione economica, questi devono essere regolati per via contrattuale.



## Cosa tenere in considerazione in caso di contrattazione privata

- stabilire quali sono gli apporti di ciascun soggetto e se tali apporti sono distinguibili gli uni dagli altri
- stabilire in quale misura tali apporti caratterizzano l'opera nel suo complesso
- determinare in quale misura i diritti di utilizzazione economica vadano riconosciuti a ciascun coautore

ed ultima ma non meno importante considerazione...

i rapporti tra le parti devono essere regolati in via preventiva!









### Grazie per l'attenzione!

Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia

gallus@array.law - pintus@array.law - calia@array.law









